

XVII legislatura

A.S. 1214:

**"Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative"**

Gennaio 2014
n. 29



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali).....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 3 (Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 5 (Proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali).....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 6 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca).....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 7 (Proroga di termini in materia di salute).....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 8 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 9 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria).....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 10 (Proroga di termini in materia ambientale).....</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 11 (Proroga termini in materia di beni culturali e turismo).....</i>	<i>45</i>
<i>Articolo 12 (Proroga termini nel settore delle comunicazioni).....</i>	<i>45</i>
<i>Articolo 13 (Termini in materia di servizi pubblici locali)</i>	<i>46</i>

Articolo 1
(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

Il comma 1 concerne l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ivi si prevede la proroga, anche al 2014, delle disposizioni derogatorie già previste dal decreto-legge n. 79 del 2012 (articolo 3: comma 1, per i capo squadra; comma 2, per i capo reparto), in merito alle modalità di avanzamento ai profili di capi squadra e capi reparto, sui posti disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013.

La RT ribadisce che la disposizione proroga al 31 dicembre 2014 la norma contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 2012 relativa a procedure semplificate per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Attesta che la proroga non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite a suo tempo dal Governo, nel corso dell'esame dell'A.S. 3365¹, recante il ddl di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012, in merito alla piena neutralità delle procedure di avanzamento riservate in parola, rispetto agli effetti da considerare già contemplati dagli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, anche alla luce degli effetti imposti dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 (norma relativa al c.d. "congelamento" degli effetti retributivi inerenti agli avanzamenti di carriera nel P.I. c.d. "non privatizzato" per il quadriennio 2010/2014), va tuttavia segnalato che i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto n. 79 del 2012, stabiliscono espressamente che la decorrenza "giuridica" degli avanzamenti in questione sia, all'occorrenza, "anticipata", decorrendo dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata l'effettiva disponibilità dei posti, diversamente da quella "economica" che invece opererebbe solo dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione.

Sul punto, rinviando per ulteriori approfondimenti alla Nota di lettura n. 132 della XVI legislatura, si ribadisce che l'anticipazione della decorrenza "giuridica" sembrerebbe suscettibile di determinare, almeno *medio tempore*, effetti finanziari non pienamente scontabili

¹ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI legislatura, Servizio Bilancio, Nota di lettura n. 132, pagina 4 e seguenti; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., I.G.O.P., Nota prot. 62.172 del 12 luglio 2012.

nei tendenziali di spesa a legislazione vigente, nella misura in cui ciò creerà i presupposti per un aumento della anzianità utile ai fini degli ulteriori avanzamenti, nonché ai fini della maturazione dei requisiti di anzianità utili al pensionamento.

In proposito, andrebbe pertanto chiarito se gli ulteriori avanzamenti, a ruolo aperto, al profilo di capo squadra "esperto" e capo reparto "esperto" di cui agli articoli 15 e 17 del decreto legislativo n. 217 del 2005, che la stessa norma raccorda espressamente alla maturazione di cinque anni "effettivi" di servizio nella qualifica di capo squadra e capo reparto, siano da considerare a far data dalla decorrenza "giuridica", ovvero, da quella solo "economica".

Il comma 2 concerne il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si trovi in posizione di comando o fuori ruolo, presso: gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri, gli uffici della Presidenza del Consiglio. Ivi si proroga al 31 dicembre 2014 (rispetto al termine del 31 dicembre 2012, conseguente al decreto-legge 'mille-proroghe' n. 300 del 2006 all'articolo 1, comma 6-*septies*) l'applicazione della generale previsione (posta dall'articolo 57 del d.P.R. n. 3 del 1957, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) secondo cui la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza, diversamente dall'articolo 133, comma 3 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco) in cui si prevede che il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sia posto a carico dell'amministrazione di destinazione.

La RT ribadisce che la proroga riguarda l'articolo il comma 6-*septies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, il quale prevede che nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli Organi costituzionali, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza (articolo 57 del T.U. n. 3 del 1957). Il medesimo comma 6-*septies* prevede, inoltre, la non applicazione della disposizione secondo la quale possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale (articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 217 del 2005).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la copertura è garantita dalle risorse finanziarie disponibili.

Al riguardo, pur considerando la neutralità della norma certificata dalla RT, che peraltro ricalca quella annessa all'A.S. 3124 della XVI legislatura, recante il ddl di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, va comunque sottolineato che l'effetto del dispositivo è, oltre al consentire un superamento del tetto numerico previsto dalla legislazione vigente per le unità del Corpo dei VVFF da distaccare in altre amministrazioni, implicitamente anche quello di prevedere un'espressa deroga al principio generale previsto dall'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I.: per cui il trattamento retributivo del personale collocato in posizione di comando, distacco *et similia* debba sempre essere posto integralmente a carico delle Amministrazioni di effettivo impiego e non, anche solo in parte, a carico di quelle di appartenenza.

Il comma 3 afferma che nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

La RT riferisce che la disposizione è volta a prorogare, di un anno, le assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale, fatta eccezione di quello appartenente al comparto scuola, presso il MIBACT. Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, occorre ribadire che trattasi di espressa deroga al limite temporale massimo di n. 3 anni previsto dal T.U.P.I. per l'impiego di personale del P.I. presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, per cui andrebbe confermata la piena sostenibilità della citata deroga da parte delle medesime amministrazioni.

In tal senso, andrebbe perciò richiesta una situazione dettagliata delle unità lavorative attualmente in servizio presso il MiBAC e non inquadrata nella medesima amministrazione, fornendosi il dettaglio dei livelli professionali e degli inquadramenti professionali e

retributivi di riferimento, nonché lumi in merito alla situazione organica delle amministrazioni di appartenenza, stante la disciplina limitativa del *turn over* che è estesa a pressoché tutti i comparti della PA sino al 2016.

Il comma 4 stabilisce che all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante le norme di proroga già previste per il 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, laddove sono stabiliti i termini per l'esperimento delle procedure di assunzione a t.i. del personale nell'ambito della disciplina del *turn over*, previste dall'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge finanziaria 2007 come integrate dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, i suddetti termini sono estesi al 31 dicembre 2014;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014."

Il comma 5 prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), e già previste in relazione alle peculiari esigenze delle Amministrazioni del comparto delle Forze di Polizia, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

La RT afferma che le norme, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando il tenore delle proroghe in rassegna, i cui riflessi si iscrivono nell'ambito degli effetti finanziari già previsti dalla legislazione vigente, sembrerebbe tuttavia necessaria una conferma in merito all'assenza anche di effetti indiretti connessi alla possibilità di mantenimento in bilancio, anche per il 2014, delle risorse che erano già previste dalla l.v., relativamente alle assunzioni che si prevedeva di effettuare nel 2013, e che non si sono effettuate.

Sul punto, a titolo esemplificativo - riguardo, in particolare, alla proroga indicata al comma 5, in merito alle assunzioni previste dalla legislazione vigente al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza delle Forze di polizia - va infatti segnalato che l'articolo 1, comma 89,

della legge di stabilità 2013, nel testo vigente, prevede l'istituzione di un fondo *ad hoc* nello stato di previsione del MEF di 70 milioni per il 2013, e di 120 milioni di euro dal 2014.

In definitiva, richiamandosi anche ad osservazioni di tenore analogo già formulate in passato² - andrebbe escluso il rischio che dalle proroghe ivi previste, si possano originare, anche indirettamente (si pensi, al riguardo, alle risorse ordinariamente destinate al trattamento economico accessorio), riflessi in termini di mancato rispetto dei rigorosi termini stabiliti dalla legislazione vigente per il mantenimento in bilancio di stanziamenti di parte corrente che non sono stati impegnati, e relativi ad esercizi che si sono già conclusi.

Il comma 6 prevede che la trasmissione da parte delle amministrazioni interessate dello schema di regolamento di organizzazione, se effettuata entro il 31 dicembre 2013 (alla volta del ministro per la pubblica amministrazione), valga come rispetto del termine per la sua adozione, fissato nel 31 dicembre 2013 dal decreto-legge n. 101 del 2013 (suo articolo 2, comma 7) differendo il termine per la effettiva adozione del regolamento di organizzazione al 28 febbraio 2014.

La RT afferma che la disposizione prevede che il termine del 31 dicembre 2013, previsto per l'adozione dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche ex articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si intende rispettato dai Ministeri che entro la medesima data trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenenti i regolamenti di organizzazione. I decreti di riordino devono essere adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La disposizione prevede, altresì, che gli assetti organizzativi definiti con detti DPCM possono derogare alla disciplina vigente relativa alle strutture di primo livello di ciascun Ministero qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa (a titolo di esempio il passaggio da struttura dipartimentale a quella con Segretario generale e direzioni generali). Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentali dalle quali non

² Sul punto, giova rammentare il vincolo normativo di impegnabilità degli stanziamenti di bilancio previsto secondo il canone della competenza finanziaria tassativamente stabilito dall'articolo 34, comma 7, della legge di contabilità, in cui si prevede che la gestione di competenza di un dato anno finanziario risulti conclusa con il 31 dicembre dell'anno, e che alcun impegno possa essere assunto *ex post* a carico dell'esercizio già scaduto. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI legislatura, Servizio Bilancio, Nota di lettura n. 117, pagina 2 e seguenti.

derivano nuovi o maggiori oneri. Inoltre, al fine, di garantire la funzionalità delle amministrazioni, è fatta salva la possibilità di disporre, fino al 28 febbraio 2014, la prosecuzione degli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si tratta di una disposizione funzionale alla proroga del termine di cui al secondo periodo, che non determina minori economie.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della innovazione, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 prevede che i regolamenti di organizzazione dei ministeri (atti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, cd. sulla spending review, in sede di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni) possano modificare la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

La RT riferisce che la disposizione prevede che con i medesimi decreti di cui al comma 6, possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri. Trattasi di norma di carattere ordinamentale, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8, novellando l'art. 2223 del Codice dell'ordinamento militare, proroga di un ulteriore anno, dal 2014 al 2015, l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri recata dall'art. 907 del Codice, che prevede che le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli di tali ruoli siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a prescindere dal fatto che l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo. Il comma, pertanto, proroga a tutto il 2014 il periodo in cui l'ARQ non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, applicandosi l'art. 906 (riduzione di quadri per eccedenze in più ruoli) del richiamato Codice

La RT riferisce che la disposizione è diretta a prorogare per tutto il 2014 il periodo in cui l'aspettativa per riduzione quadri non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, sicché esso non comporta maggiori oneri, in quanto la citata compensazione opera nell'ambito del volume organico complessivo che rimane invariato.

Al riguardo, in linea di massima, nel presupposto che la compensazione delle posizioni eccedentarie operi a valere di posti vacanti riferibili a grado equivalente appartenenti ad altri ruoli dell'Arma, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, pur considerando la simmetria del dispositivo, andrebbero richiesti elementi illustrativi in merito alle differenze retributive dei gradi dirigenziali dei vari ruoli dell'Arma, e in merito alla possibilità che, nel concreto, per effetto dell'attivazione dei meccanismi di compensazione tra ruoli organici in "eccedenza" e ruoli organici presentino vacanze, possano determinarsi effetti aggiuntivi d'oneri connessi alle differenze retributive conseguenti, pur a parità di grado.

Il comma 9 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono ridefinite - per il triennio 2014-2016 - le disposizioni che correlano le assunzioni e le spese di indebitamento degli atenei ad un sistema di indicatori relativi a tali poste contabili.

La RT riferisce che il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è stato emanato dal governo per disciplinare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Tale decreto detta regole e criteri, in modo aggregato e specificamente per l'anno 2012, di distribuzione delle facoltà assunzionali delle università. La norma proposta ha la finalità di prorogare il termine per dettare nuovi criteri per il calcolo delle facoltà assunzionali da assegnare agli atenei (ed. "punti organico"), ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni previste dalla legislazione vigente. Pertanto, la norma non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che la norma opera il differimento del termine previsto dalla legislazione vigente per l'adozione dei nuovi parametri per la determinazione delle facoltà assunzionali degli atenei per il triennio 2014/2016, prorogandone di un semestre la scadenza del termine previsto per l'emanazione, andrebbero richieste puntuali rassicurazioni in merito al rischio che tale rinvio possano determinarsi effetti di allentamento delle politiche finanziarie e delle condotte gestionali in materia di spese di personale, da parte degli atenei. Ciò detto, perlomeno per la prima annualità del triennio.

Va da sé, infatti, che tali riflessi rischierebbero di ripercuotersi sugli equilibri finanziari degli atenei e sarebbero destinati, prima o poi, ad impattare fatalmente anche sulla dotazione annuale prevista in bilancio per il fondo ordinario e destinata a loro finanziamento³.

Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2014 la norma vigente che prevede che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 (dunque inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, ossia tutte quelle rilevate a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica) incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, non possano eccedere gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti (del 10 per cento).

La RT riferisce che il dispositivo richiamato fissa il limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, fissandone gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.

Con la presente proposta, viene prorogata fino al 31 dicembre 2014 la disposizione, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.

La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, in considerazione della circostanza che in relazione al dispositivo prorogato dalla norma in esame risultano comunque

³ Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Nota di Lettura n. 122, pagina 11 e seguenti.

associabili effetti di risparmio della spesa che tuttavia, a suo tempo, il decreto-legge n. 78 del 2010⁴ non cifrava, non vi sono osservazioni.

I commi 11 e 12 riguardano gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, ed in particolare incidono sulle previsioni del decreto legislativo n. 69 del 2001 (che ne disciplina il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento) relative alla determinazione delle aliquote di valutazione nonché delle promozioni, nel periodo transitorio, limitatamente a quelli appartenenti al ruolo "speciale".

Quanto al primo aspetto, l'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 69, prevede che le aliquote di valutazione del ruolo speciale nel periodo transitorio, siano fissate per l'avanzamento al grado di colonnello, per gli anni dal 2002 al 2015, con determinazione (tenuto conto dell'eventuale transito dal ruolo normale) del Comandante Generale. Sul punto, il comma 11, lettera a) differisce il termine del 2015 al 2016.

Quanto al secondo aspetto, l'articolo 52, comma 5, lettera a) prevede, ancora per gli ufficiali del ruolo speciale, che il numero annuale di promozioni al grado di colonnello sia fissato, dall'anno 2002 all'anno 2015, con determinazione del Comandante Generale (tenuto conto dei transiti dal ruolo normale; e l'iscrizione nei quadri di avanzamento avviene in ordine di graduatoria di merito). Sul punto, il comma 11, lettera b) differisce del pari il termine del 2015 al 2016.

Il comma 12 reca la clausola di invarianza riferita alle citate norme.

La RT afferma che la disposizione è intesa a prorogare dal 2015 al 2016 i regimi transitori previsti dagli articoli 51, comma 2, lettera a) e 52, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che dispongono la possibilità per il comandante generale della Guardia di Finanza di fissare con propria determinazione, invece che nelle misure fisse stabilite a regime per legge, rispettivamente le aliquote di valutazione e le promozioni annuali per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo speciale degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza. In linea con quanto asserito nella clausola di invarianza finanziaria, le norme non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto verranno ridotte, rispetto a quelle previste per legge, le aliquote di valutazione e le promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza.

Al riguardo, va preliminarmente rammentato che il dispositivo in esame provvede a prorogare, di una anno, dal 2015 al 2016, il termine del regime "transitorio" già previsto dalla legislazione vigente, dal 2002 al 2015, per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo

⁴ SENATO DELLA REPUBBLICA, Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 81, pagina 22 e seguenti.

"speciale" del corpo della Guardia di finanza, per cui la norma in vigore prevede che, con proprio atto, il Comandante generale del medesimo Corpo, possa determinare autonomamente, sia i criteri di definizione delle aliquote di avanzamento al suddetto grado, che lo stesso numero delle promozioni⁵.

Si tratta di proroga che andrebbe corredata di elementi idonei a comprovarne l'effettiva neutralità, atteso - come riferisce la stessa RT - che la medesima determina il differimento della possibilità di determinare autonomamente i contingenti degli avanzamenti al primo grado dirigenziale del ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, anche in deroga ai limiti indicati dalla tabella 3 annessa al decreto legislativo n. 69 del 2001 (6 unità).

In tal senso, va rammentato che la mera apposizione di una clausola di invarianza non costituisce di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa andrebbe opportunamente accompagnata dalla evidenziazione di tutti gli elementi e i dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva e piena sostenibilità, come del resto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e come confermano le indicazioni metodologiche fornite dal Dipartimento della R.G.S. nella nota circolare n. 32 del 2010.

Ora, pur considerando gli argomenti riportati nella relazione illustrativa - in merito all'intento di continuare, con la norma in esame, nell'obiettivo di disporre un numero di avanzamenti al grado di colonnello del ruolo speciale, in numero comunque inferiore a quello previsto a regime (asserito in n. 2/3 annui, a fronte delle citate n. 6 unità previste dalla legge) onde evitare l'ARQ⁶ - e premesso che il

⁵ Va segnalato che la RT annessa all'A.G. 817 della XII legislatura, la cui approvazione ha portato all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 69/2001, non si soffermava sulle questioni attinenti al regime transitorio disciplinate dagli articoli 51 e 52 del medesimo schema di decreto, la cui proroga al 2013 è ora in esame. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XIII Legislatura, Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 93.

⁶ In particolare, la relazione illustrativa afferma che "lo scopo di tale intervento è, in definitiva, quello di ridurre le promozioni al grado superiore per evitare che siano promossi troppi colonnelli con superamento dell'organico previsto per tale grado: tale situazione, infatti, attiverebbe automaticamente quel particolare istituto, comunemente denominato "aspettativa per riduzione dei quadri" (c.d. "a.r.q."), che comporta il collocamento in aspettativa del personale in eccesso fino alla data del pensionamento per limiti di età, con conseguenti maggiori oneri per il bilancio dello Stato (il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri, infatti, percepisce comunque il 95 per cento dello stipendio senza prestare la propria attività lavorativa). Nel dettaglio, è da precisare che la tabella 3 allegata al menzionato d.lgs. n. 69/2001 stabilisce, a regime, in 6 unità il numero delle promozioni al grado di colonnello, mentre con la proroga del periodo transitorio al 2016 si intende continuare a effettuare - in detto arco temporale - un numero di promozioni inferiore (mediamente 2/3 all'anno), onde evitare il ricorso al predetto istituto dell'a.r.q.. Il rinvio della fine del regime transitorio al 2016 consente, infatti, di superare la predetta difficoltà perché entro tale data è previsto

trattamento economico dei quadri Ufficiali (direttivi e dirigenti) delle forze di polizia è uniformemente disciplinato da una specifica normativa che determina la posizione economica dell'Ufficiale, in relazione all'anzianità assoluta maturata nel ruolo (piuttosto che al grado effettivamente raggiunto) - andrebbe chiarita la portata normativa dell'affermazione riportata dalla RT, per cui la neutralità della proroga verrebbe di fatto assicurata *ex post* dal provvedimento adottato dal Comandante generale, con la determinazione, comunque in "diminuzione", del numero delle promozioni rispetto alle unità previste a "regime" dal medesimo D.Lgs. n. 69 del 2001.

In definitiva, pur considerando che trattasi di un numero limitato di posizioni dirigenziali⁷, andrebbe comunque fornito un quadro di elementi e dati, a partire dalle attuali vacanze di organico nella posizione di Colonnello del ruolo speciale, e di quelle previste nel 2015 e 2016 (a fronte delle *max* 12 unità di organico previste dalla tabella 3 al decreto legislativo n. 69 del 2001) - e così rappresentando una proiezione realistica degli avanzamenti che il Comandante generale della Guardia di finanza potrà disporre nei prossimi anni - che siano idonei a evidenziare i termini della effettiva sostenibilità e operabilità della citata clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 13 prevede che sia prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

La RT afferma che la disposizione proroga al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI nei limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per

il pensionamento per raggiunti limiti di età di un numero di ufficiali del ruolo speciale sufficiente a garantire, negli anni seguenti, la promozione e il mantenimento in servizio dei Colonnelli promossi con i criteri stabiliti, a regime, dal decreto n. 69 del 2001 (segnatamente, dalla tabella n. 3 allegata). L'intervento risulta perciò urgente sin d'ora in quanto occorre evitare di formare le aliquote di avanzamento a regime (e, quindi, in modo fisso previsto per legge) nell'ottobre 2014 e, in conseguenza, attivare le relative procedure di avanzamento nello stesso anno. Le aliquote, infatti, secondo quanto previsto dal citato decreto n. 69 del 2001, devono essere formate entro il 31 ottobre di ogni anno (nel caso specifico, entro il 31 ottobre 2014)"

⁷ La tabella n. 3 annessa al decreto legislativo n. 69/2001 indica in corrispondenza al grado di Colonnello del ruolo speciale un numero massimo di 12 unità in organico.

l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

Al riguardo, va preliminarmente considerato che la norma di cui si prevede l'operatività sino al 1 gennaio 2015, per effetto della proroga in esame, anche per le federazioni sportive, è quella contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010 e rubricata come riduzione dei *Costi degli apparati amministrativi*, a cui la RT annessa al decreto medesimo non associava a suo tempo esplicitamente effetti correttivi di spesa⁸.

Quanto all'ambito applicativo, va sottolineato che la norma prevede che gli enti associativi di cui trattasi, che rientrano nella nozione di PA ai fini del SEC95, partecipino alla realizzazione dei risparmi di spesa mediante l'intermediazione del CONI che provvede a versare 2 milioni di euro al bilancio dello Stato al fine di anticipare al bilancio dello Stato gli effetti di risparmio attesi nel 2014.

Sul punto, va sottolineato che anche il CONI è una PA ai fini di consolidamento del conto economico della PA, per cui andrebbe comunque fornito un supplemento informativo in merito alla piena sostenibilità del suddetto maggior onere "temporaneo" a carico delle risorse che sono già previste, per il predetto organismo, dalla legislazione vigente, atteso che l'articolo 19 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta una nuova norma risulti prevedere un nuovo onere a carico degli enti del settore pubblico debba prevedere al tempo stesso anche i mezzi attraverso cui il medesimo possa farvi fronte.

Inoltre, per i profili di quantificazione, sembrerebbe altresì utile la richiesta di elementi di quantificazione in merito alla distruzione dei risparmi che saranno realizzati a carico dei bilanci delle federazioni sportive, fornendo una sintesi, per ciascuna delle norme contenute all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, delle spese contemplate per ciascuna federazione sportiva coinvolte nella proroga in esame

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti,

⁸ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI legislatura, Nota di lettura n. 81, pagina 22 e seguenti.

prorogando, nel frattempo, i soli incarichi già attribuiti. In particolare, la disposizione fa riferimento al termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

La RT riferisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si prevede la proroga per l'espletamento delle procedure concorsuali finalizzato all'assunzione di personale con qualifica dirigenziale e che, nelle more dell'espletamento di tali procedure, al fine di consentire la funzionalità delle Agenzie fiscali, gli incarichi già attribuiti ai sensi dell'art. 8, comma 24 del decreto-legge n. 16 del 2012, possono essere prorogati.

Al riguardo, va preliminarmente segnalato che la RT annessa al decreto-legge n. 16 del 2012, in relazione alle procedure di assunzione di dirigenti di cui si provvede alla proroga, evidenziava una dettagliata quantificazione degli oneri e l'esame particolareggiato delle risorse ivi poste a copertura dal 2013⁹.

Per i profili di interesse, sembrerebbe tuttavia rilevante, ai fini dello scrutinio degli effetti della proroga in esame, per il 2014, la evidenziazione degli elementi che attestino l'effettiva sostenibilità anche degli oneri connessi alla proroga degli incarichi dirigenziali, sino all'espletamento delle procedure concorsuali e, comunque, per l'intero 2014 oggetto della proroga.

Articolo 2 ***(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)***

Il comma 1 proroga al 31 luglio 2014 le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012 e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Si dispone, inoltre che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La RT afferma che la disposizione è volta a prorogare fino al 28 febbraio 2014 gli effetti delle disposizioni di cui all'Ordinanza del

⁹SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI legislatura, Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 121, pagina 41 e seguenti.

Presidente del Consiglio dei Ministri relative alle operazioni di rimozione del relitto della Concordia, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio.

La RT poi sostiene che contestualmente entro il termine del 28 febbraio 2014 siano disciplinati con apposita ordinanza il soggetto subentrante, i poteri straordinari che gli restano in capo, ivi inclusa l'intestazione della contabilità speciale.

Infine la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la RT pone la proroga delle ordinanze relative alle operazioni di rimozione del relitto della Concordia al 28 febbraio 2014 mentre il testo della norma fissa tale proroga al 31 luglio 2014. Inoltre, sempre la RT afferma che entro il termine del 28 febbraio 2014 sia disciplinata con apposita ordinanza il soggetto subentrante e i poteri straordinari che gli restano in capo, senza però che tale disposizione emerga dal dettato normativo. Sui suddetti punti appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'invarianza finanziaria della norma andrebbe chiarito se l'invarianza sia ascrivibile alla mancata inclusione dei commissari delegati nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato.

Inoltre, andrebbe chiarito se gli andamenti tendenziali relativi alla proroga degli effetti delle ordinanze in esame scontano o meno la differente dinamica delle spese.

Si segnala che nel caso in cui le spese sostenute dai commissari delegati fossero interne al perimetro della PA e gli andamenti tendenziali scontassero l'integrale erogazione delle spese stesse, a valere sulle contabilità speciali, entro l'esercizio 2013, la proroga disposta dalla norma in esame potrebbe risultare suscettibile di effetti peggiorativi dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto per il 2014.

Il comma 2 proroga di un anno la cessazione, finora fissata al 31 dicembre 2013, dell'ufficio del commissario *ad acta* previsto dall'art. 86 della legge n. 289 del 2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Viene altresì confermato per l'anno 2014 l'onere di 100.000 euro per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del commissario. L'onere grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250,

intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'art. 86, comma 3, della legge n. 289 del 2002.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica in quanto gli oneri continuano a gravare sulle disponibilità dell'apposita contabilità speciale, intestata al commissario *ad acta*.

Al riguardo, per i profili di copertura, appare opportuno fornire informazioni circa la dotazione complessiva delle risorse giacenti sulla citata contabilità speciale, e l'adeguatezza delle medesime che residuano al netto degli oneri indicati dalla norma, per far fronte anche agli interventi previsti a legislazione vigente e per quelli per i quali siano stati già assunti impegni di spesa.

Il comma 3 proroga di quattro mesi l'incarico - in scadenza il 31 dicembre 2013 - del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa.

La RT afferma che la proroga non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la proroga dell'attività di liquidazione necessita della presenza del Commissario liquidatore ed eventualmente se allo stesso occorre corrispondere il relativo compenso e con quali risorse. Inoltre, per la parte dell'attività liquidatoria eventualmente posta a carico degli uffici delle amministrazioni competenti andrebbe assicurato che la stessa sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 posticipa al 31 dicembre 2014 il termine, ora previsto al 31 dicembre 2013, entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati danneggiati dal sisma del 2012 in Emilia. Inoltre si posticipa al 31 dicembre 2014 il termine, ora previsto al 31 dicembre 2013, entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

Infine, si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2014 dell'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero alle province interessate dagli eventi sismici in Emilia.

La RT afferma che la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa l'assenza di onerosità delle disposizioni di proroga che rendono accessibili agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati, gli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012. In particolare, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse relative agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 nei confronti degli impianti autorizzati e la cui entrata in esercizio è stata prorogata al 31 dicembre 2014.

Il comma 5 proroga al 31 marzo 2014 il termine per la presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, termine che l'articolo 5-bis della legge n. 225 del 1992 fissa entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione dell'incarico da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali. La proroga è effettuata in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati.

La RT afferma che la norma è di carattere procedurale e non si ascrivono effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il commi 6 autorizzano l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, per il 2014 di un contingente di 135 unità di personale militare, posto a disposizione del Prefetto de L'Aquila, autorizzandone la relativa spesa.

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

La RT riferisce che la norme si rende indispensabile alla prosecuzione delle attività svolte dal contingente di personale militare delle Forze Armate assegnato all'Aquila per i necessari servizi di vigilanza.

La disposizione autorizza il Ministero della difesa a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune di L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2104, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle

Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754, nonché, fino al 31 dicembre 2014, per la vigilanza degli Uffici giudiziari del Comune de L'Aquila.

L'autorizzazione viene concessa nel limite di spesa di 1,4 milioni di euro nel 2014, determinato in relazione al periodo di impiego e al personale interessato e comunque nel limite delle risorse effettivamente disponibili di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

Al riguardo, sul piano metodologico, occorre premettere che l'autorizzazione di spesa è evidentemente formulata come limite massimo di spesa, in presenza di un onere per cui, sebbene esso presenti natura propria di onere di spesa non rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità - essendo chiaramente correlato a fattori obbligatori di spesa - la formulazione della norma permette la modulabilità, essendo previsto un tetto massimo alle unità da impiegare nella vigilanza militare dei siti dell'Aquila.

In proposito, venendo ai profili di quantificazione, pur considerando perciò la compatibilità della formulazione del dispositivo con un meccanismo di tetto massimo di spesa, andrebbe comunque fornita una rappresentazione degli elementi e parametri connessi ai trattamenti economici da riconoscere al personale impiegato, distintamente per profili professionali di appartenenza, nonché l'illustrazione dettagliata di tutti gli emolumenti da riconoscere per il trimestre in questione, anche al fine di trarne utili indicazioni circa l'effettiva platea dei militari impiegabili, stante l'ammontare limitato delle risorse predisposte a tal fine.

Quanto poi ai profili di copertura, posto che le risorse indicate dalla norma sono predisposte nei limiti di 1,4 milioni di euro per il 2014 a carico di quelle già stanziare per l'emergenza del terremoto de L'Aquila, andrebbe anzitutto confermata l'impiegabilità delle risorse in questione anche per i fabbisogni di copertura degli oneri in esame, nonché la loro riducibilità a fronte della spesa prevista per i fabbisogni già previsti a legislazione vigente.

In proposito, va infine segnalato che le risorse richiamate all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 rivestono natura economica in conto capitale, a fronte di un onere che

sembrerebbe essere di natura corrente, con il rischio di dequalificazione della spesa.

Il comma 8 proroga di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, il termine per la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, relativo al finanziamento concesso ai titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), ai titolari di reddito di lavoro autonomo, agli esercenti attività agricole alle condizioni previste, ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste, per i danni subiti alla loro attività per il sisma del Maggio 2012.

Resta assicurata la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché la previa modifica dei contratti di finanziamento, la connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, il conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana.

La copertura dei maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, è prevista nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012 (relativo al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate).

Si specifica, inoltre, che sono fatte salve le garanzie dello Stato già previste e che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 sia corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati.

La RT afferma che la copertura degli oneri derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti avviene nell'ambito delle risorse già stanziare, per la copertura degli interessi dei contratti vigenti, dall'articolo 1 comma 13 del decreto legge n. 174 del 2012 negli importi di 145 mln di euro per l'anno 2013 e 70 mln per il 2014. Tali risorse sono adeguate per far fronte anche ai maggiori interessi, considerato che le risorse necessarie per la copertura dei contratti già stipulati, come emerge da una nota della Regione Emilia Romagna, ammontano a circa 22 mln di euro. Nella rimodulazione dei piani di ammortamento si terrà conto che le risorse per il pagamento degli interessi sono immediatamente disponibili nell'anno 2014.

Al riguardo, al fine di individuare correttamente la congruità delle risorse per fronteggiare i maggiori interessi discendenti dalla proroga, appare opportuno acquisire un quadro completo dell'ammontare dei finanziamenti stipulati e dei relativi oneri per interessi. Infatti, non è chiaro se quanto affermato dalla RT, in

riferimento ad una nota della Regione Emilia Romagna che quantifica le risorse necessarie alla copertura dei contratti di finanziamento già stipulati in circa 22 mln di euro, si riferisca al solo territorio dell'Emilia Romagna o ricomprenda anche gli altri territori interessati fuori dalla predetta regione. Inoltre, andrebbe chiarito se il predetto onere di 22 mln di euro sia annuale o riferito a tutto il complessivo piano di ammortamento.

Ancora, andrebbe chiarito se la nuova rimodulazione dei finanziamenti e dei piani di ammortamenti non debba conseguentemente comportare anche una rimodulazione degli oneri per interessi.

In ultimo, al fine di dare certezza al dettato normativo, andrebbe chiarito se la proroga recata dalla norma si riferisca alle rate dovute a tutto il 1° gennaio 2014 comprensivo della rata in scadenza al 31 dicembre 2013 o, invece, si riferisca a tutto il debito residuo per quota capitale alla medesima data del 1° gennaio 2014.

Articolo 3

(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)

Il comma 1 proroga per l'anno 2014 la procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 prevede che all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante ulteriori misure di contrasto alla pirateria, anche con l'impiego di guardie giurate, é stabilito che tale impiego possa essere effettuato sino al 30 giugno 2014.

La RT ribadisce che la proroga concerne l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009. n. 154.

La proroga è necessaria per corrispondere alle avvertite esigenze di protezione della flotta commerciale italiana, nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine in materia di assunzione di lavoratori extra-comunitari e di documentazione amministrativa per gli immigrati, a far data dal quale i suddetti cittadini possono utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare qualsiasi qualità personale e i fatti che possono essere certificati da soggetti pubblici italiani.

La RT chiarisce che la proroga si rende necessaria poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre PP.AA. interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al Sistema informativo del Casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché all'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province. La proroga assicura il mantenimento, anche per il 2014, delle risorse assegnate ad apposite contabilità speciali di tesoreria, prima intestate ai Commissari governativi *pro-tempore* e successivamente ai prefetti delle rispettive province.

La RT riferisce che la proroga attiene all'utilizzo delle somme a disposizione delle contabilità speciali dei prefetti per gli interventi di cui alle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004. Nel 2006 sono state aperte apposite contabilità speciali, intestate ai Commissari governativi *pro-tempore*, trasferite con decorrenza 1° settembre 2009 ai Prefetti a disposizione, sulle quali sono affluiti i fondi necessari per l'impianto di un primo nucleo di uffici periferici relativi alle predette Province. Negli anni seguenti, è stata manifestata dai titolari delle contabilità speciali l'esigenza di provvedere alla ridefinizione del fabbisogno

individuato, mediante la rimodulazione della spesa indispensabile alla realizzazione degli interventi previsti. Si è, pertanto, proceduto nel corso degli ultimi esercizi finanziari all'accreditamento, in favore delle contabilità speciali, delle ulteriori risorse finanziarie già assegnate al bilancio del Ministero dell'interno. L'utilizzo delle somme accreditate nelle rispettive contabilità speciali è subordinato al perfezionamento dell'iter di approvazione di D.P.C.M. di rimodulazione ed integrazione delle risorse del piano finanziario. A norma delle disposizioni vigenti, i fondi in questione possono essere conservati nelle contabilità speciali fino alla data del 31 dicembre 2013.

Pertanto, prosegue la RT, atteso che il completamento degli interventi integrativi richiede tempi tecnici che vanno oltre la scadenza del corrente esercizio finanziario, in quanto connessi agli adempimenti relativi all'affidamento e alla gestione degli appalti per l'esecuzione dei lavori per il completamento dei predetti Uffici, si rende necessario prevedere un'ulteriore proroga del suddetto termine. In tal modo i Prefetti, titolari delle contabilità speciali, potranno utilizzare le risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2013, evitando che le stesse costituiscano, alla chiusura dell'esercizio in corso, economia di bilancio, con conseguente impossibilità di provvedere alla realizzazione delle attività previste dai D.P.C.M. in via di definizione.

La proposta non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2014 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 del Ministero dell'interno dello stato di previsione dell'entrata.

Al riguardo, fermo restando le comprovate ragioni, di ordine organizzativo e gestionale - pur opportunamente richiamate dalla RT - che rendono indispensabile il differimento del termine per l'utilizzo delle risorse giacenti in tesoreria, occorre ribadire alcune riflessioni già formulate a suo tempo, in occasione dell'esame della precedente proroga¹⁰.

Innanzitutto per i profili metodologici e di copertura, si rileva che la conservazione, a valere di contabilità speciali di tesoreria, di

¹⁰ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Servizio Bilancio, Nota di lettura n. 117, pagina 43 e seguenti.

risorse che sarebbero destinate invece, secondo la l.v., ad essere riversate al bilancio - un volta che siano scaduti i termini per cui è autorizzata la loro conservazione al di fuori del medesimo - appare suscettibile di determinare un effetto finanziario peggiorativo, perlomeno sui saldi tendenziali di competenza finanziaria, venendo in tal modo meno economie che a rigore sarebbero da considerare "scontate" nei saldi tendenziali a legislazione vigente.

Va poi sottolineato, dal punto di vista della competenza finanziaria, che l'aver già assunto "impegni" contrattuali a valere di risorse accreditate su contabilità speciali di tesoreria - come peraltro riferito dalla RT - non concretizza sotto il profilo giuridico contabile anche la sussistenza di "residui" passivi, dal momento che tali gestioni materializzano una forma del tutto in "deroga" alla normativa che la contabilità generale dello Stato prevede per quanto attiene alla gestione degli stanziamenti che sono iscritti in bilancio (cd. competenza "finanziaria"), sfuggendo pertanto alla dinamica competenza/residui che contraddistingue di norma l'ordinaria gestione degli stanziamenti iscritti in bilancio.

Anche in termini di impatto sul fabbisogno del settore statale, il mancato riversamento al bilancio nei termini previsti dalla legislazione vigente, sembrerebbe impattare in termini di formazione (e copertura) atteso che la suddetta grandezza tendenziale è come noto costruita secondo il criterio della legislazione vigente.

Sul punto, richiamandosi peraltro la nota di risposta trasmessa a suo tempo dal Governo¹¹ in occasione della precedente proroga, laddove si riconosceva che il differimento determinava effetti, sia pure solo "trascurabili", si rende pertanto opportuno che il Governo fornisca indicazioni circa gli attesi effetti, a partire da indicazioni puntuali circa gli ammontari delle giacenze di cui trattasi, al fine di consentire una valutazione delle conseguenze finanziarie recate dalle disposizioni in esame.

Articolo 4

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Il comma 1 proroga le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011 fino all'emanazione, entro e non oltre il 31

¹¹ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota prot. 8836 del 1 febbraio 2012, pagina 17-18.

dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico.

La RT esclude che la disposizione comporti effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, applicabile ai soli aeroporti che non hanno ancora sottoscritto il contratto di programma.

La RT chiarisce che i complessi meccanismi previsti per la determinazione dell'aggiornamento comportano che, di fatto, l'aggiornamento avvenga in ritardo rispetto all'inizio dell'anno di riferimento, rendendo necessaria la proroga del termine. La RT conclude affermando che la norma non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 la decorrenza dell'obbligo per le autoscuole di adeguare il parco veicoli alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida.

La RT illustra le motivazioni economiche alla base della scelta, correlate all'opportunità di evitare investimenti di notevole entità a carico delle imprese in un periodo di grave crisi. Peraltro, in mancanza di tale proroga e dell'adeguamento dei veicoli per l'addestramento, le autoscuole sarebbero costrette a cessare l'attività. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto con cui il Ministro delle infrastrutture e trasporti adotta disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La RT afferma che il comma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe effettivamente assicurato che il perdurare di una disciplina evidentemente meno adatta alla repressione dell'esercizio abusivo delle attività in parola non possa ripercuotersi sul gettito tributario e contributivo riveniente da tali ambiti d'impresa.

I commi 5 e 6 prorogano al 31 dicembre 2014 i termini relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori.

La RT fa presente che dai dati economici a partire dal 2011 appare chiaro che la normativa in esame non ha potuto produrre appieno gli effetti di maggiore concorrenza voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni, che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti. I commi non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 proroga per un periodo non superiore a 6 mesi il termine riguardante la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e generali, degli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento con benefici pubblici, previa verifica della loro idoneità e sicurezza.

La RT esclude che la norma possa comportare effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8 dispone la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, in favore di particolari categorie sociali, di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge del 20 ottobre 2008, n. 158¹². Provvede poi alla

¹² Si rammenta che con detto decreto, soggetto peraltro a successive modifiche (di cui l'ultima con articolo 1, comma 412 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 – legge di stabilità per il 2013), si è provveduto a sospendere fino al 31 dicembre 2013 i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di conduttori che presentano specifici requisiti: - reddito annuo inferiore a 27.000 euro, - residenza nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa (di cui alla delibera del Cipe n. 87103/2003); - nucleo familiare con figli fiscalmente a carico, persone

copertura degli oneri derivanti dalla presente proroga, pari a 1,7 mln di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

La RT, dopo aver ripercorso brevemente la normativa vigente in materia di sospensione dei provvedimenti di sfratto esecutivo riguardanti le citate categorie di soggetti meritevoli di tutela, con particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 1° febbraio 2006, n. 23, in favore di locatari degli immobili interessati dal blocco degli sfratti, stima il minor gettito che deriva dal riconoscimento dei predetti benefici fiscali per i quali il reddito da fabbricati derivante dalle locazioni in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile a fini IRES ed IRPEF¹³. Specifica inoltre che per la determinazione della misura dell'acconto dell'IRPEF dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei suddetti benefici fiscali.

Per la quantificazione la RT utilizza i dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2012 da cui risulta un numero di soggetti beneficiari dell'agevolazione in parola pari a 2.000 unità a cui è attribuibile un canone medio annuo dichiarato, al netto delle deduzioni forfetarie previste dalla vigente normativa ed estrapolato al 2014, di circa 3.200 euro. Il numero di soggetti beneficiari è poi incrementato a 2.500 unità per tener conto anche del numero di società che possono godere dell'agevolazione in parola e conseguentemente viene aumentato anche il canone medio annuo, indicato in circa 4.000 euro. Applicando un'aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 32 per cento stima una perdita di gettito IRPEF, di competenza 2014, di circa 1,6 mln di euro¹⁴ e una perdita a titolo di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 80 mila euro e 20 mila euro¹⁵.

ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap, purché non possessori di altra abitazione adeguata nella regione di residenza.

¹³ I benefici fiscali in argomento trovano applicazione limitatamente ai comuni indicati all'articolo 1, comma 2 del D.L. n. 86 del 2005 e quindi ai soli comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste ed ai comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

¹⁴ Il valore è ottenuto dalla seguente moltiplicazione, la quale tiene conto che il beneficio fiscale è fruibile per la sola metà dell'anno 2014 : $(2.500 * 2000 \text{ (che rappresenta il 50 per cento del canone medio annuo di 4.000 euro)} * 32\%) = 1,6 \text{ mln di euro.}$

¹⁵ Proporzionando i valori si ottiene rispettivamente una percentuale di addizionale regionale all'IRPEF dell'1,6 per cento ed una percentuale di addizionale comunale dello 0,4 per cento.

Il minor gettito in termini di cassa, considerando la mancanza di effetti sull'acconto per il 2015, è rappresentato dalla seguente tabella:

	2014	2015	2016
IRPEF	0	-1,60	0
Addizionale regionale	0	-0,08	0
Addizionale comunale	0	-0,02	0
Totale	0	-1,70	0

Al riguardo si evidenzia che la RT, se da un lato utilizza, opportunamente, i dati di consuntivo tratti dalla dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche per l'anno 2012 per definire il numero di soggetti beneficiari così come il valore medio del canone di locazione, dall'altro assume dati forfetari non verificabili in assenza di elementi a supporto per individuare il numero di contribuenti soggetti all'IRES ed il connesso valore medio annuo dei canoni di locazione¹⁶.

Inoltre, l'estrapolazione all'anno 2014 sembra essere stata effettuata sul solo valore del canone medio di locazione senza tener conto di variazioni in aumento nel numero di soggetti beneficiari che, invece, in virtù anche dell'attuale periodo di crisi, appaiono possibili per via del peggioramento delle condizioni socio- economiche delle famiglie italiane.

Sarebbe poi opportuno acquisire chiarimenti in merito alla stima degli effetti finanziari che sembra aver riguardato esclusivamente la perdita di gettito a titolo di IRPEF, senza alcuna indicazione relativa a quella a titolo di IRES¹⁷; in effetti la RT utilizza l'aliquota marginale del 32 per cento per i locatori persone fisiche senza alcun cenno alle società, così come la tabella riassuntiva degli effetti finanziari sembra considerare esclusivamente l'IRPEF escludendo dunque qualsiasi riferimento all'IRES.

Un'altra osservazione concerne l'esclusione - peraltro affermata in RT come operante ma che non si rinviene nella norma in esame¹⁸ né si desumerebbe in via interpretativa - dei benefici fiscali in argomento,

¹⁶ Si evidenzia che la RT presentata non fornisce detti elementi a supporto e riproduce nella sostanza i contenuti e gli importi presentati nella RT annessa all'ultimo provvedimento di proroga relativo al citato articolo 1, comma 412, della legge 228 del 24 dicembre 2012 – legge di stabilità per il 2013.

¹⁷ Anche se da una prima ricostruzione il minor gettito sembra esser stato calcolato considerando anche i soggetti IRES ed il relativo canone di locazione.

¹⁸ A differenza di quanto fatto invece in una delle ultime proroghe disposte in materia da parte dell'articolo 29, comma 16 del decreto-legge del 29 dicembre 2011, n. 216, in cui l'esclusione dei benefici dalla determinazione degli acconti IRPEF per l'anno successivo a quello di proroga degli sfratti è esplicitamente sancito dalla norma.

goduti dalle persone fisiche in sede di calcolo dell'acconto IRPEF per l'anno 2015. Nel silenzio della norma, quindi, sembra doversi concludere che i soggetti in parola potranno, invece, considerare il beneficio fiscale in argomento anche in sede di calcolo degli acconti a titolo di IRPEF; in tal caso si avrebbe una modifica degli effetti finanziari stimati nella RT.

Infine, in merito alla copertura degli oneri si ravvisa l'opportunità che il Governo confermi che le risorse presenti sul fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, siano sufficienti a coprire il minor gettito derivante dalle disposizioni in esame e che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi le finalizzazioni già previste a legislazione vigente.

Alla luce delle citate considerazioni si chiedono chiarimenti al Governo.

Articolo 5
(Proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali)

Il comma 1 proroga al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore della norma che prevede l'obbligo della produzione di mozzarella di bufala campana d.o.p. in appositi stabilimenti separati da quelli in cui avviene la produzione di altri formaggi o prodotti lattiero-caseari.

La RT afferma che la norma, di carattere ordinamentale, non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e al 1° gennaio 2015 il termine iniziale di operatività dell'obbligo di revisione.

La RT, dopo aver illustrato le finalità delle proroghe, correlate alla difficile congiuntura economica, afferma che la norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

Il comma 1 proroga al 30 giugno 2014 il termine entro cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve dismettere la sede romana di piazzale Kennedy con risoluzione del relativo contratto di locazione. Secondo la norma di riferimento (articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), da tale dismissione derivavano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

La RT la disposizione pospone di sei mesi il termine entro il quale l'amministrazione dismette la sede romana di P.le Kennedy. Conseguentemente si dovrà prorogare di altrettanti mesi il relativo contratto di locazione, determinando una riduzione del risparmio di spesa previsto dall'articolo 1 comma 48 della legge n. 228 del 2012, nella misura di euro 500.000 per ciascun mese di ritardo, cioè euro 3 milioni complessivi.

Costo mensile affitto (mln)	Mesi	Costo totale (mln)
0,5	6	3

Tale norma si rende necessaria in considerazione del fatto che la nuova sede presso la quale si trasferirà il personale assegnato a quella di P.le Kennedy non è ancora pronta, causa ritardi impreveduti nei necessari lavori di ristrutturazione.

A tale minor risparmio l'amministrazione farà fronte mediante lo stanziamento iscritto nel relativo capitolo di spesa (1659/11) che, pur ridotto in attuazione della citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, presenta la occorrente disponibilità.

Al riguardo, per i profili metodologici e di copertura, considerando che la norma in questione determina, giocoforza, la necessità del sostenimento di "nuovi" oneri di spesa per il 2014, dovendo ritenersi ridotti, per 3 milioni di euro, gli effetti di risparmio "netti" complessivi da considerare scontati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente per l'intero esercizio corrente, va però segnalato che il bilancio per capitoli 2014/2016¹⁹, in corrispondenza allo stato di previsione del MIUR, non reca più l'indicazione del capitolo 1659 (Spese per acquisto di beni e servizi) - richiamato espressamente dalla RT, e pur presente nel bilancio 2013 - ma indica solo una previsione di

¹⁹ Supplemento Ordinario alla G.U. del 31 dicembre 2013, pagina 551 e 570.

spesa di 99.754 euro e 102.376 euro, in corrispondenza ai capitoli 1685 e 1687, che soli, entrambe, recano anche il riferimento al piano gestionale 11 (Fitto di locali ed oneri accessori) indicato peraltro per "memoria".

Sul punto, appaiono pertanto indispensabili chiarimenti, dal momento che i risparmi contabilizzati a suo tempo in relazione all'attuazione dell'articolo 1 comma 48, della legge finanziaria 2013, sono già stati integralmente scontati nei tendenziali di spesa del 2014 per il loro ammontare annuo (6 milioni).

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, laddove è stabilito che le università siano tenute alla adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, nonché la contabilità analitica, entro il 1° gennaio 2014, il termine è riscadenzato al 31 dicembre 2014.

La RT afferma che la norma proposta intende prorogare di un anno, al 31 dicembre 2014, l'obbligo di adozione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica, ai sensi dall'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

La norma proposta non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la sua finalità è di tipo ordinamentale e rivolta a determinare maggiore efficienza nell'attuazione delle norme contabili.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 proroga dal 28 febbraio al 30 giugno 2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti agli enti locali. La proroga riguarda le sole Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria da queste approvata sono stati sospesi dall'autorità giudiziaria. Si tratta delle graduatorie che regolano l'assegnazione dei finanziamenti agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici, degli alunni presenti e della situazione del patrimonio edilizio scolastico in ciascuna regione.

La RT afferma che la disposizione normativa intende prorogare il termine entro il quale l'ente locale, destinatario dei finanziamenti

per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei locali adibiti all'uso scolastico, deve avviare le procedure di affidamento dei lavori.

La norma proposta si rende necessaria in considerazione del fatto che alcune Regioni, a causa di contenziosi pendenti innanzi al G.A., non potranno rispettare il termine prescritto dall'articolo 18, comma 8-*quinques*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in cui si prevede che il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporterebbe la revoca dei finanziamenti in questione.

La proroga proposta non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse assegnate sono già state destinate per tale finalità, sulla base delle graduatorie predisposte dalle regioni stesse.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 prevede che il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "*Super B Factory*" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

Il comma 5 stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

La RT afferma che la disposizione è volta a prorogare di un anno il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle risorse già iscritte nel conto residui, ancora disponibili, per il progetto bandiera "*Super B. Factory*" del Programma nazionale della ricerca 2011-2013, risorse che si riferiscono all'annualità 2011 per euro 22 milioni e all'annualità 2012 per euro 18.357.750.

Poiché tali risorse non sono, alla data, gravate da diritti soggettivi o da obbligazioni giuridicamente perfezionate, la disposizione provvede quindi a rifinalizzarle, destinandole

all'incremento del "Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali".

Pertanto, le suddette risorse sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate quanto ad euro 22 milioni nel 2014 e quanto ad euro 18.357.750 nel 2015 al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali. Dalla disposizione conseguono effetti negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per gli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo associa alle norma i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti e minori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Ind. Netto		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
0	0	0	0	22	18,4	0	22	18,4
0	0	0	0	-22	-18,8	0	-22	-18,4

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, posto che l'erogazione delle risorse in questione - stando a quanto riferito dalla RT - avverrà, previo riversamento all'entrata, nel 2014 e nel 2015, comunque mediante l'assegnazione al Fondo ordinario per le Università (capitolo 1694) - voce di bilancio, quest'ultima, avente natura economica corrente - anziché mediante il capitolo "originario" dei residui, che è destinato al finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca - ossia il capitolo 7236 del MIUR, che riveste natura in conto capitale per il bilancio dello Stato - andrebbe confermata la piena compensazione degli effetti che sono contabilizzati in relazione al trasferimento in favore delle università, rispetto a quelli già contemplati a l.v., in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in connessione, invece, con la natura economica originariamente di conto capitale degli interventi in esame.

Sul punto, premesso che la norma stabilisce che la neutralizzazione delle ipotizzabili differenze di effetti d'impatto rispetto avverrà grazie al ricorso all'apposito fondo di attualizzazione dei contributi pluriennali, andrebbe perciò confermata la disponibilità della dotazione del suddetto fondo per gli anni 2014 e 2015.

Articolo 7
(Proroga di termini in materia di salute)

L'articolo proroga al 1° gennaio 2015 il termine per l'introduzione di un nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

La RT afferma che la proroga si rende necessaria per consentire il perfezionamento dei lavori di coordinamento già avviati presso la Conferenza Stato-Regioni al fine di definire il nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva dei farmaci.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che comunque con il nuovo metodo, alla luce della legislazione vigente, dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, il che induce ad escludere che da esso possano scaturire ulteriori, maggiori risparmi.

Articolo 8
(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

Il comma 1 proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale relativo all'invio telematico del certificato medico di gravidanza.

La RT esclude che la norma comporti effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che non erano stati ascritti risparmi alla norma di cui si differisce l'efficacia.

Il comma 2 assegna anche per il 2014 13 mln di euro a Italia Lavoro s.p.a. quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

La RT, dopo aver illustrato la norma, ricorda che il citato Fondo presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31

dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

La RT chiarisce che la proroga è dettata dal fatto che non è stato ancora istituito l'Organismo deputato alla tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, presentandosi pertanto la necessità della proroga in esame. La RT specifica poi che per i consulenti finanziari l'iscrizione all'albo suddetto ha carattere costitutivo e non semplicemente dichiarativo. Nelle more della costituzione del citato Organismo il Ministero ha comunque provveduto ad emanare il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012 e successivamente differito al 31 dicembre 2013 dall'articolo 29, comma 16-*decies*, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216) per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso.

La RT afferma che il provvedimento mira a prorogare al 31 dicembre 2014 il termine per la chiusura della Commissione Tributaria Centrale atteso che alla data del 31 dicembre 2013 si stima che restino ancora da definire da parte di alcune Sezioni regionali n. 14.598 controversie (vedasi tabella). Quanto alle previsioni di spesa fa presente che i compensi variabili stimati ammontano a circa euro 1.908.520 inclusi gli oneri a carico del datore di lavoro (IRAP 8,5 per cento). Tale spesa è stata calcolata ipotizzando la definizione delle controversie che risulteranno pendenti al 31 dicembre 2013 per l'80 per cento mediante sentenza (euro 147,5) e per il restante 20 per cento con decreto/ordinanza (euro 12,50).

La previsione di spesa per i compensi fissi spettanti ai giudici della Commissione Tributaria Centrale è stimabile a quella sostenuta nell'anno 2013 ed ammonta ad euro 800.000.

Al riguardo, riferisce che le somme sopra riportate relative ai compensi fissi e variabili risultano già stanziati nel disegno di legge di bilancio 2014, nei capitoli di spesa destinati ai compensi dei giudici tributari.

Pertanto, conclude che la misura avviene ad invarianza di spesa.

Tabella pendenti

Sezioni regionali C.T.C.	N. fascicoli pendenti al 20/11/2013	Stima n. fascicoli pendenti al 31/12/2013
C.T.R. ABRUZZO	313	250
C.T.II ⁰ BOLZANO	158	130
C.T.R. CALABRIA	58	28
C.T.R. LAZIO	6.771	5.821
C.TX LOMBARDIA	2.203	1.346
C.T.R. SICILIA	547	277
C.T.R. TOSCANA	7.173	6.746
Totale nazionale	17.223	14.598

Previsione di spesa anno 2014 Compensi variabili

Provvedimento definitorio	Ipotesi definizioni	Stima pendenti al 31 dicembre 2013	Compensi i singoli provvedimenti	Spesa complessiva per compensi	IRAP	Totale spesa stimata
Sentenze	80%	11.678	147,5	1.722.505	146.413	
Decreti e ordinanze	20%	2.920	125	36.500	3.103	
		14.598	Totale	1.759.005	149.515	1.908.520

Al riguardo, pur considerando la quantificazione dell'onere riportata dalla RT e la dichiarata sostenibilità a valere delle risorse già previste a legislazione vigente²⁰, occorre sottolineare che il dispositivo determina l'attivazione di fattori di spesa chiaramente non rimodulabili, ragion per cui, a fronte del rischio di insufficienza degli stanziamenti previsti per il 2014, si determinerebbe, giocoforza, la necessità del ricorso agli appositi strumenti di riserva per la spesa obbligatoria previsti in bilancio.

²⁰ Sul punto, va altresì segnalato che anche in occasione della precedente proroga di cui al decreto-legge n. 216/2011 (articolo 29, comma 16-*decies*) la RT annessa al maxi-emendamento sulla fiducia si limitava a riferire che il differimento al 31 dicembre 2013 non comportava effetti per la finanza pubblica. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota prot. 13132 del 15 febbraio 2012, pagina 11.

In tal senso, per i profili di quantificazione e copertura, in aggiunta perciò ad ogni elemento comprovante l'adeguatezza e congruità dei fattori e ipotesi considerate nella quantificazione dalla RT - a partire da quelle concernenti l'esatta individuazione del numero dei procedimenti di cui si prevede la definizione con sentenza distintamente da quelli che saranno conclusi con ordinanza - andrebbero perciò forniti elementi di rassicurazione in merito anche ad eventuali ulteriori oneri amministrativi e di funzionamento riferibili alle commissioni tributarie interessate dalla proroga, a partire dagli eventuali e ulteriori costi per i compensi *ad hoc* da corrispondere al personale amministrativo assegnato agli stessi organi della giurisdizione tributaria, e comunque in merito alla loro piena sostenibilità a carico dei soli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, anche allo scopo di fornire documentata conferma della corrispondenza tra la spesa prevista e gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per il 2014, andrebbe fornito un quadro illustrativo di sintesi degli stanziamenti di spesa già previsti in bilancio per i compensi da corrispondere ai giudici, segnalandosi però i fabbisogni di cui trattasi, distintamente da quelli che sarebbero da considerare già scontati dalla legislazione vigente in relazione all'ordinaria attività delle commissioni.

In tal senso, andrebbe perciò valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola nel dispositivo della norma atteso che la mera attestazione di invarianza contenuta nella RT, peraltro non pienamente suffragata da elementi che ne provino la effettiva sostenibilità, non appare di per sé idonea a garantire dall'assenza di nuovi oneri.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche.

La RT afferma che la proroga non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 4 e 5 prorogano rispettivamente al 30 giugno 2014 e al 1° luglio 2014 i poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti e mediatori creditizi.

La RT esclude la sussistenza di oneri aggiuntivi in conseguenza delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 proroga al 30 giugno il periodo²¹ nel quale, ai fini della determinazione dell'accisa sul carburante nella produzione combinata di energia elettrica e calore, continuano a trovare applicazione i coefficienti indicati individuati nella delibera n. 16/98²² dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ridotti del 12 per cento.

La RT, dopo aver evidenziato che trattasi della proroga di una misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, già estesa fino al dicembre 2013, stima che la disposizione non determini effetti finanziari, ritenendo i coefficienti ridotti idonei a garantire sostanzialmente lo stesso gettito a legislazione vigente.

Al riguardo si ricorda che il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del DL 16/2012 demanda ad un emanando decreto del Ministero dello sviluppo economico²³ la individuazione a regime, su base quinquennale, dei coefficienti da utilizzare per rideterminare le aliquote di accisa, previste per la produzione di energia elettrica, da applicare sul carburante utilizzato nella produzione di energia elettrica e calore. A tal fine pone quali criteri per la scelta dei coefficienti l'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, le diverse tipologie di impianto e la normativa europea in materia di alto rendimento. Il comma 2 del citato articolo 3-*bis*, con disposizione transitoria, già oggetto di due proroghe che hanno preceduto quella in commento, stabilisce che alla produzione combinata di energia elettrica e calore per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi nell'arco temporale indicato (ora fino al 31 giugno 2014) i

²¹ Indicato nell'articolo 3 *bis*, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16; la norma inizialmente fissava il periodo di applicazione dal 1 gennaio al 31 dicembre; successivamente l'arco temporale è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388 della legge di stabilità per l'anno 2013 ed al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1 del DPCM 23 luglio 2013.

²² La delibera "Verifica di congruità dei parametri per la determinazione dell'onere termico per il primo semestre 1997" è stata adottata in data 11 marzo 1998 e pubblicata in GU n. 82 del 8 aprile 1998.

²³ Da adottarsi di concerto con il MEF entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento.

coefficienti individuati con la citata delibera, ridotti nella misura del 12 per cento. Si rileva quindi che la norma in esame, attraverso l'ulteriore proroga, sembra procedere verso la stabilizzazione del regime temporaneo da ultimo ricordato, nelle more dell'adozione del previsto DM che sarà chiamato a definire l'accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore. In proposito non vi sono indicazioni nella RT o nella relazione illustrativa a supporto delle ragioni della proroga del termine - che è implicitamente conseguenza dell'estensione dell'arco temporale del regime transitorio - della individuazione della disciplina a regime della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione. Si osserva inoltre che la RT non fornisce alcun dato o informazione a supporto della stima di invarianza di gettito.

In merito ai detti profili appaiono opportuni chiarimenti.

Il comma 7 interviene sul decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, al fine di prorogare al 31 dicembre 2104 alcuni termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del medesimo decreto legislativo.

La RT ribadisce che la disposizione di cui prevede, rispettivamente :

- la proroga del termine per l'emanazione del regolamento di revisione del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (recante disposizioni in materia di amministrazione degli enti pubblici), attualmente fissato al 31 dicembre 2013; tale modifica è strettamente necessaria per consentire il completamento dell'iter di adozione del provvedimento, già predisposto dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

- la proroga del termine per l'adozione del regolamento con il quale deve essere individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Tale proroga si rende necessaria in quanto detto schema di regolamento, pur predisposto, è ancora in fase di interlocutoria con le altre amministrazioni e dovrà essere sottoposto sia al parere del Consiglio di Stato sia a quello delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Le norme in esame non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 interviene sul decreto legislativo n. 91 del 2011, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, al fine di posticipare di un anno per gli enti pubblici l'avvio della sperimentazione della tenuta della contabilità sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

La RT riferisce che la disposizione di cui proroga di un anno il termine delle sperimentazione per gli enti pubblici del nuovo principio della competenza finanziaria e si rende necessaria ai fini di una migliore organizzazione delle procedure di raccolta dati per la valutazione degli esiti della sperimentazione stessa, la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, rinviando all'ED n. 47 della XVI legislatura per gli approfondimenti concernenti i profili di criticità concernenti l'avvio di un sistema di contabilità integrata economico-patrimoniale e finanziaria, per il comparto degli enti pubblici non territoriali, non vi sono osservazioni.

Il comma 9 prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La disposizione, alla luce di quanto specificato dalle Relazioni governative, sembrerebbe interessare in particolare il c.d. Fondo pensione Sirio.

La RT afferma che all'atto della costituzione di Fondo Sirio, l'ex gestione INPDAP per consentire lo *start up* del Fondo, ha ad esso erogato una "dote" iniziale a copertura delle spese di costituzione e di avvio, prevista da DPCM del 20 dicembre 1999 e successive modifiche, di euro 724.069,50, pari ad euro 2,75 per 263.298 lavoratori quale platea interessata.

Successivamente, in data 04 ottobre 2012, hanno aderito al Fondo Sirio, con accordo presso l'ARAN, l'Università, le Agenzie Fiscali e la Ricerca (circa 125.000 unità). Per le Università, le stesse

stanno provvedendo al relativo versamento, poiché le risorse erano state già previste nel proprio CCNL. Al contrario, per le Agenzie Fiscali (ca 55.000 lavoratori) e per la Ricerca (ca 21.000 unità) tali risorse devono essere integrate.

Senza lo sblocco di queste risorse il fondo rischia di non poter funzionare fino al raggiungimento del *quorum* minimo di 10.000 adesioni e, di conseguenza, i lavoratori di alcune categorie del Pubblico Impiego si troverebbero nella condizione di non potersi garantire, al pari di tutti gli altri, una pensione complementare se non attraverso l'adesione a Piani di accumulo privati, vedendosi, di fatto, negato un diritto riconosciuto a tutte le altre categorie.

Pertanto, come già avvenuto con precedenti leggi, si prevede la finalizzazione alla copertura delle spese di avvio di una parte delle risorse stanziata per la contribuzione a carico delle statali per i dipendenti che aderiscono al fondo pensione.

Trattandosi di una specifica finalizzazione di risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, trattandosi di risorse già stanziata a tal fine, e impegnate nell'esercizio 2013, non ci sono osservazioni.

Il comma 10 estende agli anni 2014 e 2015 la facoltà - già concessa alle Amministrazioni centrali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente al triennio 2011-2013 - di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziata sulle missioni di spesa.

La RT afferma che il comma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto è volto ad estendere agli anni 2014 e 2015 le facoltà già concesse alle Amministrazioni centrali limitatamente al triennio 2011-2013 ai sensi del decreto-legge 78 del 2010, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese "rimodulabili", al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziata sulle missioni di spesa.

Tale estensione della flessibilità anche agli esercizi 2014 e 2015 è giustificata dalla circostanza che, nelle more del completamento del processo di revisione del bilancio in senso funzionale prevista dalla

delega di cui all'articolo 40 della legge 196 del 2009, anche per detto periodo le previsioni di spesa scontano le riduzioni già operate ai sensi della vigente legislazione.

Al riguardo, rinviando alla Nota di lettura n. 81 della XVI legislatura per ulteriori approfondimenti in merito ai riflessi metodologico contabili correlati alla possibilità di rimodulazione delle dotazioni finanziarie, nulla da osservare.

Ad ogni modo, occorre sottolineare che la rimodulazione delle dotazioni finanziarie, in particolari casi, appare comunque suscettibile di determinare riflessi sui Saldi di finanza pubblica, essendo noto - a titolo esemplificativo - che anche nell'ambito delle dotazioni di parte economica "corrente", il criterio di valutazione dell'impatto della spesa sui saldi di finanza pubblica è convenzionalmente assunto, per talune tipologie, piuttosto che per altre, ora sulla base del criterio della "cassa", ora su quello della competenza "economica"; risultandone, nei fatti, la concreta possibilità che dal ricorso a compensazioni tra le relative dotazioni rimodulabili riferite alle due tipologie, possano, derivare anche alterazioni rispetto agli effetti già contemplati dai saldi tendenziali di finanza pubblica.

Sul punto, andrebbe comunque acquisito il parere del Governo.

Il comma 11 modifica l'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di prorogare per l'esercizio finanziario 2014 la facoltà di disporre, con decreto del Ministro competente, variazioni compensative di sola cassa, tra capitoli.

La RT riferisce che il comma, che risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, estende all'anno 2014 la facoltà di disporre variazioni di sola cassa tra capitoli in ciascun stato di previsione della spesa, con decreto del Ministro competente da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti. Restano ferme, rispettivamente, le già previste esclusioni dalla applicazione della suddetta norma per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, nonché la previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità delle variazioni proposte con gli obiettivi programmati di finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 12 prevede che la facoltà, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, possa essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014. La norma in esame consente di esercitare anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 la facoltà prevista dall'articolo 30, comma 11, della legge di contabilità n. 196 del 2009, nelle more del completamento della riforma della stessa legge di contabilità.

La RT afferma che la norma dispone una estensione temporale della facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, che può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, la disposizione originaria conferiva la facoltà al Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della richiamata legge n. 196. Detta facoltà è già esercitata come previsto per gli ultimi tre esercizi consuntivati e pertanto non potrebbe essere più esercitata.

Infatti negli ultimi 3 esercizi si è provveduto come segue:

- 1) Nell'esercizio 2011 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2010;
- 2) Nell'esercizio 2012 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2011 ;
- 3) Nel corrente esercizio 2013 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2012.

Nei suddetti esercizi finanziari la mancata conservazione dei residui ne avrebbe determinato la perenzione amministrativa con il conseguente allungamento della tempistica per i successivi pagamenti, dal momento che si sarebbe resa necessaria la preventiva procedura di reinscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione.

La necessità di esercitare la facoltà sopra citata anche per gli esercizi 2013 e 2014 deriva dalla consapevolezza del persistere di

situazioni per le quali la perenzione amministrativa dei residui passivi potrebbe determinare oneri e aggravii per l'ulteriore allungamento della tempistica dei pagamenti. Inoltre si determinerebbe un aumento delle passività nel conto del Patrimonio dello Stato che potrebbe essere evitato grazie ai pagamenti che verrebbero effettuati nel corso dell'esercizio per il quale verrebbe prorogata la conservazione dei residui.

Resta ferma la modalità di esercizio della facoltà in parola che prevede che la eventuale proroga dei termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale debba essere disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto consente, qualora ne ricorrano i presupposti, il pagamento di residui nei tempi dovuti al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri per lo Stato.

Al riguardo, tenuto conto della circostanza che la norma consentirebbe di evitare contenziosi, da cui non potrebbero che derivare nuovi e maggiori oneri di spesa, non ci sono osservazioni.

Il comma 13, al fine di assicurare la continuità nella gestione e nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizza le amministrazioni a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato.

La RT riferisce che il dispositivo non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto, solo al fine di assicurare la continuità nella gestione, esso prevede che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-*ter* del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'adozione dei relativi regolamenti di organizzazione, le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato.

Al riguardo, premesso che la norma sembra avere un tenore di mero rilievo ordinamentale, andrebbero tuttavia meglio chiariti portata e contenuto del riferimento alla previgente struttura del

bilancio dello Stato in connessione alla adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione.

Il comma 14 fa salva l'attuale disciplina per l'ammissione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

La RT illustra la norma ed afferma che essa, essendo di carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 15, al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti e l'avvio della sperimentazione correlata al medesimo programma, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, prevede che il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il relativo fondo è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (si tratta del Fondo per interventi in favore dei lavoratori c.d. salvaguardati, con dotazione di 36 mln di euro per il 2013).

La RT, dopo aver evidenziato che la proroga del contratto in essere non determina effetti onerosi per la finanza pubblica e descritto i benefici correlati alla Carta acquisti in favore dei soggetti meno abbienti (attualmente il programma coinvolge circa 435.000 persone), fa presente che le erogazioni effettuate a valere sul programma non potranno superare lo stanziamento previsto, che si configura come un limite di spesa.

Al riguardo, si rileva che sembra difficile ipotizzare - alla luce del limitato arco temporale residuo nell'anno 2013 dopo l'emanazione del presente decreto-legge - che la norma possa riverberare interamente i suoi effetti in termini di cassa nel medesimo anno, senza riflessi nel 2014, pur trattandosi di oneri di natura corrente, come invece scontato nel prospetto riepilogativo dei saldi.

Articolo 10 *(Proroga di termini in materia ambientale)*

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2014, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

La RT afferma che la proroga si rende necessaria non solo in relazione alla mancanza di una adeguata presenza, a livello nazionale, di strutture impiantistiche alternative alla discarica, ma anche in considerazione dell'evoluzione normativa, che comunque impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, onde evitare peraltro un incremento di flussi degli stessi rifiuti verso gli impianti esteri. La disposizione è necessaria per evitare conseguenze dovute alla mancanza di strutture adeguate a livello nazionale alternative alla discarica per tali tipologie di rifiuti. La RT conclude affermando che la norma non comporta effetti finanziari negativi.

Al riguardo, si osserva che la proroga potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni per effetto di eventuali incompatibilità con la normativa europea in materia.

Il comma 2, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine della fase transitoria, prevista dall'art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11. La disposizione reca una apposita clausola di invarianza finanziaria.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto i costi del servizio trovano copertura nella determinazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine, previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009, entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento.

La RT afferma che la proroga consente la possibilità di smaltire rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti. La disposizione non comporta oneri in quanto i costi del servizio trovano copertura nella determinazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni al fine di quantificare i maggiori costi del servizio per effetto della proroga in esame e verificare la possibilità che gli stessi possano effettivamente trovare copertura integrale sulle tariffe, dimostrando altresì la sostenibilità dell'onere a valere sulle tariffe e l'allineamento temporale tra costi e risorse.

Articolo 11

(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

L'articolo proroga ulteriormente al 31 dicembre 2014 il termine per completare l'adeguamento alla normativa anti-incendio per le strutture turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento anti-incendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

La RT afferma che la norma ha carattere procedurale e attiene a termini già prorogati dal decreto-legge n. 216 del 2011. Pertanto ad essa non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12

(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

L'articolo proroga al 31 dicembre 2014 il divieto, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

La RT, dopo aver illustrato la norma, afferma che essa non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13 (Termini in materia di servizi pubblici locali)

Il comma 1, derogando all'articolo 34, comma 21, del decreto-legge n. 179 del 2012 in materia di adeguamento degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica non conformi alla normativa europea, proroga fino al 31 dicembre 2014 la possibilità che il servizio sia espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore, nel caso in cui l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento.

Il comma 2 prevede un potere sostitutivo del prefetto competente per territorio, a spese dell'ente inadempiente, affinché provveda agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento, entro il 31 dicembre 2014, nel caso in cui si verifichi la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, da parte dell'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo ovvero la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.

Il comma 3 prevede che il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporti la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Il comma 4 esclude dall'applicazione del presente articolo il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali.

La RT con riferimento al comma 1 afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 2, la RT afferma che l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto si verifica nel caso di mancata designazione nel termine del 31 dicembre 2014 dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero di mancata deliberazione dell'affidamento del servizio pubblico, entro il medesimo termine. Per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le spese per l'attività sostitutiva del Prefetto sono poste a carico dell'ente inadempiente.

Al riguardo, preliminarmente si rileva che la RT con riferimento al comma 2 sembra introdurre l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Prefetto alla mancata deliberazione dell'affidamento del servizio pubblico entro il 31 dicembre 2014 mentre la norma fa riferimento al 30 giugno 2014. Sul punto appare opportuno un chiarimento.

Relativamente alla deroga dell'articolo 34, comma 21, del decreto-legge n. 179 del 2012 e della contestuale proroga degli affidamenti in essere, andrebbe valutata la compatibilità della

disposizione in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere eventuali sanzioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2013 [Nota di lettura n. 21](#)
A.S. 1150: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 22](#)
A.S. 1149: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
- " [Nota breve n. 4](#)
Le previsioni economiche di autunno e il parere della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio 2014
- " [Nota di lettura n. 23](#)
A.S. 1174: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2013 [Nota di lettura n. 24](#)
A.S. 1190: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 25](#)
A.S. 1188: "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"
- " [Nota breve n. 5](#)
Le comunicazioni della Commissione europea sullo strumento di convergenza e competitività e il coordinamento ex ante delle riforme di politica economica
- " [Nota di lettura n.26](#)
A.S. 1120-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
- Gen 2014 [Nota di lettura n. 27](#)
A.S. 1058: "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 28](#)
A.S. 1215: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"
- " [Elementi di documentazione n. 7](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (**Atto del Governo n. 65**)